

Associazione ex agenti polizia comunale Lugano

Statuti

Titolo I: Disposizioni generali

Art. 1 Costituzione, durata, logo e sede amministrativa.

1. A norma degli art.li 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita la “Associazione ex agenti polizia comunale Lugano” (in seguito: Associazione).
2. La durata dell’Associazione è indeterminata.
3. Il logo dell’Associazione è il seguente:



4. La sede amministrativa dell’Associazione è presso il domicilio del Presidente.

Art. 2 Finalità

1. L’Associazione è apartitica, aconfessionale e persegue fini ideali, non ha finalità economiche e, in particolar modo, organizza, promuove e valorizza attività aggregative, ricreative, culturali e didattiche a favore dei propri Soci, incoraggia l’amicizia, la camerateria, lo scambio di conoscenze, valori ed esperienze come momento di impegno sociale, umano e civile fra le varie generazioni ed aderisce a progetti di beneficenza e solidarietà a sostegno dei bisogni primari di persone e popolazioni svantaggiate.
2. L’Associazione svolge tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento delle finalità che essa si propone, anche in collaborazione con enti pubblici, associazioni o privati.
3. L’Associazione, al fine di organizzare e promuovere le sue finalità ed attività, nonché agevolare la comunicazione con i Soci e l’esterno, gestisce un proprio sito internet (www.aeapcl.ch).

Art. 3 Risorse finanziarie

Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione può, in particolar modo, far capo:

- alla tassa sociale annuale, stabilita annualmente nell’ambito dell’Assemblea sociale;
- a contributi e donazioni corrisposti da amministrazioni pubbliche e da privati;
- ad entrate derivanti da occasionali attività commerciali e raccolte di fondi in concomitanza di manifestazioni, ricorrenze o campagne di beneficenza e solidarietà.

TITOLO II: Forma associativa

Art. 4 Ammissione e procedura

1. All'Associazione possono aderire in qualità di Socio, previa domanda scritta di ammissione al Comitato, l'agente, l'assistente e l'ausiliario di polizia (di entrambi i sessi) che hanno prestato servizio presso la Polizia Città di Lugano (l'assistente e l'ausiliario di polizia per almeno due anni), in alcun modo lesa l'immagine del Corpo di Polizia o della Città di Lugano, accettato incondizionatamente i presenti Statuti e versato la tassa sociale annuale.
2. Il Comitato, entro 30 giorni dalla domanda, comunica per iscritto al Socio l'ammissione iscrivendolo nel libro provvisorio dei Soci. Con decisione di ammissione dell'Assemblea sociale ed il pagamento della tassa sociale annuale egli viene iscritto nel libro dei Soci.
3. Il Comitato, entro 30 giorni dalla domanda, comunica per iscritto la mancata ammissione ed ha facoltà di motivare la propria decisione.

Art. 5 Socio, Socio aderente e Socio onorario

1. Socio è colui che adempie i requisiti di cui all'art. 4 cpv.1 e 2.
2. Socio aderente è colui che, in assenza dei requisiti di cui all'art. 4 cpv.1, manifesta la volontà di aderire all'Associazione e la cui nomina è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea sociale. Egli può partecipare alle Assemblee, non ha diritto di voto, può fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dall'Associazione ai propri Soci e deve versare la tassa sociale annuale.
3. Socio onorario è colui che, in assenza dei requisiti di cui all'art. 4 cpv.1 o in qualità di Socio, si è particolarmente distinto per aver contribuito alla crescita dello Stato, dell'Associazione e dei suoi ideali e la cui nomina è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea sociale. Egli può partecipare alle Assemblee, non ha diritto di voto, non può ricoprire cariche sociali, può fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dall'Associazione ai propri Soci e non deve versare la tassa sociale.
4. In seno al Comitato può essere eletto, in rappresentanza dei Soci aderenti, un suo membro che ottiene i medesimi diritti ed obblighi del Socio.
5. La qualità di Socio, Socio aderente e Socio onorario non si può alienare né trasmettere per successione.

Art. 6 Attività gratuita dei Soci e del Comitato

L'Associazione si avvale dell'attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri Soci e dal Comitato e, laddove occorresse, da persone non aderenti all'Associazione.

Art. 7 Diritti e doveri del Socio

1. Ogni Socio ha egual diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione, di votare alle risoluzioni dell'Assemblea sociale, di nominare gli Organi dell'Associazione, nonché di proporsi quale candidato per ricoprire cariche sociali.
2. Il Socio è tenuto a versare la tassa sociale annuale, ad osservare gli statuti, a svolgere la propria attività a favore e nell'interesse dell'Associazione, a mantenere un atteggiamento irreprensibile nei confronti dei Soci e dell'Associazione ed a preservare una certa riservatezza nell'ambito dell'attività prestata durante il servizio attivo presso la Polizia Città di Lugano.
3. Diritti e doveri del Socio aderente e del Socio onorario sono disciplinati dall'art. 5 cpv. 2 e 3.

Art. 8 Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di Socio si perde con:

- a) le dimissioni, rassegnate al Comitato con lettera raccomandata e tre mesi d'anticipo sulla fine dell'anno;
- b) l'esclusione;
- c) il mancato ed ingiustificato versamento, previo richiamo scritto, della tassa sociale annuale negli ultimi due anni;
- d) il decesso.

I motivi di cui alle lettere a) b) e d) non danno diritto alla retrocessione della tassa sociale.

2. La qualità di Socio aderente e di Socio onorario si perde con:

- a) le dimissioni, rassegnate al Comitato con lettera raccomandata;
- b) l'esclusione;
- c) il decesso.

Art. 9 Sanzioni

Ogni Socio che arreca pregiudizio alle finalità dell'Associazione o denigra l'immagine della stessa o dei Soci è, previa audizione, richiamato, diffidato, sospeso o escluso dall'Associazione.

Art. 10 Esclusione

1. Il Comitato propone all'Assemblea sociale, previa audizione, la decisione di escludere il Socio, il Socio aderente ed il Socio onorario per gravi motivi quali l'inosservanza dei presenti Statuti. Nei casi in cui l'esclusione deve avvenire senza indugio il Comitato chiede la ratifica a posteriori in occasione della prossima Assemblea sociale.
2. La decisione dell'Assemblea sociale, emanata dal Comitato, può avvenire anche senza indicazione del motivo.

TITOLO III: Organi sociali

Art. 11 Assemblea sociale

1. L'Assemblea è l'organo decisionale dell'Associazione.
2. L'Assemblea, convocata dal Comitato una volta all'anno e diretta dal Presidente o, in sua assenza, da un membro di Comitato è in particolare competente per decidere l'ammissione e l'esclusione dei Soci, eleggere il Comitato, approvare e modificare gli Statuti, decretare lo scioglimento dell'Associazione ed esercitare la sorveglianza sulla gestione di questa ultima.
3. L'Assemblea è regolarmente costituita in presenza della metà dei Soci o, indipendentemente dal numero dei Soci, dopo 15 minuti dalla sua apertura. Le risoluzioni assembleari sono tenute per alzata di mano ed adottate a maggioranza semplice.
4. Il Comitato o almeno un quinto dei Soci possono richiedere la convocazione di un'Assemblea sociale straordinaria. La convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno in cui vengono menzionati i motivi della convocazione, avviene per iscritto, deve essere inviata con almeno 30 giorni di preavviso sulla data prevista ed è visionabile sul sito dell'Associazione.

Art. 12 Comitato

1. Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Associazione e si riunisce ogni qualvolta la gestione dell'Associazione lo richieda, ma almeno sei volte all'anno.
2. Il Comitato è in particolar modo competente per curare ed amministrare gli interessi dell'Associazione, per rappresentarla secondo le facoltà concesse dagli Statuti e per eseguire le risoluzioni assembleari.
3. Il Comitato, composto dal Presidente e da quattro membri di Comitato, resta in carica per una durata di due anni ed è rieleggibile per al massimo cinque legislature.
4. Le riunioni sono convocate dal Presidente o su richiesta di almeno tre membri di Comitato.

Art. 13 L'Ufficio di revisione

L'Ufficio di revisione, composto da due revisori proposti dal Comitato e nominati dall'Assemblea sociale, è l'organo competente per la corretta tenuta dei conti dell'Associazione. Esso resta in carica per una durata di due anni ed è rieleggibile per al massimo cinque legislature.

TITOLO IV: Disposizioni finali

Art. 14 Modifiche degli Statuti

I presenti Statuti possono essere modificati con decisione della maggioranza semplice dell'Assemblea sociale.

Art. 15 Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione può essere sciolta con decisione della maggioranza qualificata dei 2/3 dei Soci dell'Assemblea sociale.
2. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione è interamente devoluto in beneficenza.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea sociale in data 23 novembre 2013 in sostituzione dello Statuto dell'Assemblea costitutiva del 5 marzo 1999, entra immediatamente in vigore.

Modificato dall'Assemblea dei soci il 17 marzo 2018.

Il Presidente



Nello Ombelli

Il Giurista Membro di Comitato



Avv. Raffaello Croci